



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Emanazione di leggi federali

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 21.03.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Statistiche.....	11
Basi legali.....	14
Ulteriori informazioni.....	15



Scheda informativa


EMANAZIONE DI LEGGI FEDERALI

Le leggi federali contengono norme di diritto, ossia disposizioni che in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Nella gerarchia delle norme le leggi federali si situano tra la Costituzione e le ordinanze.

Il potere legislativo appartiene al Parlamento e al Popolo: le leggi federali sono infatti emanate dal Parlamento, ma sottostanno a referendum facoltativo.

I. Leggi federali

Le leggi federali godono di una duplice legittimazione democratica: da un lato, sono emanate dal Parlamento, ovvero l'organo eletto dal Popolo e che lo rappresenta; dall'altro, i cittadini contrari a una legge possono chiedere il referendum esercitando così il diritto di partecipazione diretta al processo democratico¹. La Costituzione sancisce pertanto l'obbligo di emanare tutte le disposizioni importanti contenenti norme di diritto sotto forma di legge federale.



Nelle leggi federali, tuttavia, non figurano solo disposizioni contenenti norme di diritto importanti. La Costituzione non vieta infatti al legislatore (Parlamento e Popolo) di farvi figurare disposizioni di importanza secondaria².

¹ JUDITH WYTENBACH, KARL-MARC WYSS, Art. 164 N 4, 7, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2015

² PIERRE TSCHANNEN, Art. 164 N 5, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zurigo 2023



Spiegazione dei termini

«disposizioni contenenti norme di diritto»

Per «contenenti norme di diritto» si intendono disposizioni che in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione è «generale» quando è destinata a un numero indeterminato di persone ed è «astratta» quando si riferisce a un numero indefinito di casi concreti.

«importante»

La Costituzione (art. 164 cpv. 1 Cost.) precisa il concetto dell'«importanza» attraverso un elenco non esaustivo di ambiti oggetto di disposizioni fondamentali, ovvero in particolare:

- l'esercizio dei diritti politici;
- la restrizione dei diritti costituzionali;
- i diritti e doveri delle persone;
- la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo dei tributi;
- i compiti e le prestazioni della Confederazione;
- gli obblighi dei Cantoni nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale;
- l'organizzazione e procedura delle autorità federali.

Poiché la Costituzione non definisce in termini esaustivi cosa si intende per «importante», spetta al legislatore decidere quali disposizioni debbano vestire i panni di una legge federale perché importanti ai sensi della Costituzione³.

II. Procedura legislativa

Generalmente le leggi federali sottostanno previamente a referendum facoltativo. Il Popolo può quindi chiedere una votazione popolare riguardo a una legge prima che questa entri in vigore. Se vi è urgenza, la maggioranza dei membri di ciascuna Camera può nondimeno dichiarare urgente una legge federale, la cui entrata in vigore è pertanto immediata. L'eventuale votazione referendaria ha quindi luogo successivamente.

Si distingue pertanto tra procedura legislativa ordinaria e procedura legislativa d'urgenza.

a) Procedura legislativa ordinaria

L'iter di adozione di una legge federale è di norma il seguente:

1. I progetti di legge federale dell'Assemblea federale sono perlopiù elaborati dal Consiglio federale, in virtù del suo diritto d'iniziativa (1a) o a seguito di un mandato conferitogli dal Parlamento mediante una mozione (1b). Essi sono denominati «disegni».

2. L'iniziativa di proporre una legge federale può emanare anche da un deputato, un gruppo, una commissione (sotto forma di iniziativa parlamentare) oppure da un Cantone (iniziativa cantonale). Prima che possa iniziare a elaborare il progetto di atto legislativo, la commissione competente deve ottenere l'approvazione o della commissione dell'altra Camera oppure di entrambe le Camere.

³ DTF 103 Ia 369, consid. 6, pag. 381 segg.




Iniziativa legislativa

Nel caso delle leggi federali il Popolo non ha diritto d'iniziativa: i cittadini possono chiedere una revisione della Costituzione presentando un'iniziativa popolare, ma non la revisione di una legge.


3. Di regola, il Consiglio federale o la commissione competente manda in consultazione rispettivamente l'avamprogetto o il progetto preliminare.
4. Conclusasi la procedura di consultazione, il disegno del Consiglio federale o il progetto della commissione viene elaborato e trasmesso alle Camere unitamente al messaggio del Consiglio federale o al rapporto della commissione.
5. Le Camere discutono una dopo l'altra il disegno elaborato dal Consiglio federale o il progetto di atto legislativo elaborato da una commissione. Nel caso di un disegno i presidenti delle Camere stabiliscono di comune accordo quale Camera tratterà per prima l'oggetto in questione; se non giungono a un'intesa, decide la sorte. Nel caso di un progetto di atto legislativo, la Camera prioritaria è la Camera della commissione in cui è stato elaborato il progetto.
6. Le commissioni tematiche competenti esaminano il disegno del Consiglio federale, presentano proposte al proprio Consiglio e nominano un relatore che le difenda. Se il progetto di atto legislativo è stato elaborato da una commissione, quest'ultima lo trasmette alla Camera e lo sottopone simultaneamente al Consiglio federale invitandolo ad esprimere il proprio parere. Se il Consiglio federale propone una modifica, la commissione la esamina prima della trattazione del progetto nella Camera prioritaria.
7. Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia rispettivamente sul disegno del Consiglio federale o sul progetto della commissione (dibattito di entrata in materia). In caso affermativo, delibera l'intero atto, articolo per articolo (deliberazione di dettaglio); dopodiché procede alla votazione sul complesso (vale a dire in merito all'atto nel suo insieme). I disegni di leggi federali sono di regola discussi per la prima volta dalle due Camere in sessioni distinte.
8. Se dopo la prima deliberazione sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che sia raggiunta un'intesa (procedura di appianamento delle divergenze). Se dopo tre deliberazioni sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione, che ha il compito di conseguire un'intesa.
9. Se le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concordano, nell'ultima seduta della sessione le due Camere procedono alla votazione finale. La legge è quindi pubblicata nel Foglio federale.
10. Se viene lanciato il referendum, è indetta una votazione popolare.
11. Se non viene lanciato il referendum o la legge è accettata in votazione, il testo è pubblicato nella Raccolta ufficiale con l'indicazione dell'entrata in vigore. Se è invece respinta, la legge non entra in vigore.




fase preparlamentare



fase parlamentare



fase postparlamentare





Pubblicazione

Le leggi sono pubblicate sia nella Raccolta ufficiale (RU), ovvero nella raccolta cronologica delle leggi ordinate secondo la loro entrata in vigore, sia nella Raccolta sistematica (RS), vale a dire nel repertorio ordinato per materie. Mentre nella RU sono pubblicati solo il testo modificato di un atto normativo già esistente o gli atti normativi nuovi, nella RS è pubblicato il testo consolidato, ossia costantemente aggiornato in base alle modifiche e rettifiche deliberate.

Raccolta ufficiale (RU)	Raccolta sistematica (RS)
<p>Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra</p> <p>RU 2018 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante</p> 	<p>171.10</p> <p>Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LPar)</p> <p>del 13 dicembre 2002 (Stato 26 novembre 2018)</p> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto l'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001²; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2001³, <i>decreta:</i></p> <p>Titolo primo: Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none">i diritti e i doveri dei membri dell'Assemblea federale;i compiti e l'organizzazione dell'Assemblea federale;le procedure nell'Assemblea federale;i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale;i rapporti tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione. <p>Art. 2 Sessioni delle Camere ¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono periodicamente in sessioni ordinarie. ² Ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali qualora le sessioni ordinarie non bastino per far fronte ai lavori parlamentari. ³ Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:</p> <ol style="list-style-type: none">disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;elezioni; <p>RU 2003 3543 1 RS 101 2 FF 2001 3097 3 FF 2001 4867</p>
<p>Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LPar) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)</p> <p>Modifica del 15 giugno 2018</p> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 2017¹; visto il parere del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017², <i>decreta:</i></p> <p>I</p> <p>La legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento è modificata come segue:</p> <p><i>Art. 11 cpv. 1 lett. a, b e d, nonché 1^{bis}</i></p> <p>¹ All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su:</p> <ol style="list-style-type: none">le sue attività professionali; se è salariato, il parlamentare indica la propria funzione e il datore di lavoro;altre attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;le sue attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri; <p>^{1bis} Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b-e, il parlamentare indica se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.</p> <p>2 FF 2017 5807 2 FF 2017 5873 3 RS 171.10</p>	

La Raccolta sistematica è un repertorio pensato soprattutto per facilitare l'applicazione del diritto. La Raccolta ufficiale, invece, ha forza giuridica negativa, ciò significa che gli obblighi legali nascono soltanto con la pubblicazione degli atti normativi in tale raccolta⁴.

Dal 2016, non fa più stato la versione stampata della RU, bensì quella elettronica.

Cenni storici

Nel 2003 l'iniziativa popolare generica, mediante la quale i cittadini avrebbero potuto sollecitare non soltanto modifiche costituzionali bensì anche modifiche legislative, è stata inserita nella Costituzione. Poiché tale strumento si è tuttavia rivelato inapplicabile concretamente, nel 2009 l'iniziativa popolare generica è stata stralciata dalla Costituzione⁵.

⁴ Ufficio federale di giustizia (UFG), Guide de législation, 3^e édition mise à jour, 2007, pag. 75 segg.

⁵ UFG: Riforma dei diritti popolari



b) Procedura legislativa d'urgenza

L'iter di adozione delle leggi federali urgenti presenta, rispetto all'iter ordinario, le differenze seguenti:

Procedura parlamentare

Le leggi federali urgenti vengono discusse da entrambi i Consigli nella stessa sessione.

La clausola d'urgenza è prevista nelle disposizioni finali.

Esempio

Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 2009²,
decreta:*

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

² A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

¹ L'ASRE può garantire che:

- a all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia;
- b al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

² Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione

¹ Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.

² Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.

Complemento temporaneo delle prestazioni assicurative
dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

RU 2009

Art. 4 Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 2005³ sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

CLAUSOLA D'URGENZA


Le Camere deliberano su tale clausola soltanto dopo l'appianamento delle divergenze. La clausola richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, vale a dire almeno 101 voti in Consiglio nazionale e 24 in Consiglio degli Stati (la maggioranza dei votanti non è dunque sufficiente).

La seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.




Procedure legislative ordinaria e d'urgenza a confronto

fase preparlamentare




fase parlamentare




fase postparlamentare



fase preparlamentare




fase parlamentare



Trattamento all'interno della stessa sessione

fase postparlamentare





Pubblicazione e entrata in vigore

Le leggi federali urgenti sono pubblicate nella Raccolta ufficiale subito dopo la loro adozione. Entrano in vigore il giorno in cui il Parlamento le approva o, di norma, pochi giorni dopo.


Referendum

Nel caso delle leggi federali urgenti bisogna distinguere tra quelle con o senza base costituzionale e quelle con una durata di validità inferiore o superiore a un anno.

Le leggi federali urgenti con una durata di validità inferiore a un anno restano di principio in vigore fino alla loro scadenza. Esse non sottostanno al referendum. Questo vale per le leggi con o senza base costituzionale.

Le leggi federali urgenti che hanno una base costituzionale e la cui durata di validità supera l'anno sottostanno al referendum facoltativo susseguente. Se non vi è referendum o se questo non riesce, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. In caso di riuscita del referendum la legge viene sottoposta alla votazione popolare. Se la votazione è effettuata entro un anno e se la legge è accettata dal Popolo, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. Se non viene sottoposta al Popolo entro un anno o se viene respinta alle urne, la legge decade un anno dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea federale.

Le leggi federali urgenti prive di base costituzionale e la cui durata di validità supera l'anno sottostanno a referendum obbligatorio susseguente. Esse devono essere sottoposte a votazione popolare entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale. Se la votazione è effettuata entro un anno e se la legge è accettata dal Popolo e dai Cantoni, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. Se non viene sottoposta al Popolo e ai Cantoni entro un anno o se viene respinta alle urne, la legge decade un anno dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea federale.





STATISTICHE

Leggi federali liquidate suddivise per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a	52^a
<i>Totale</i>	160	159	133	187	62
Leggi federali ordinarie	152	154	132	165	60
<i>In % delle leggi federali adottate</i>	95 %	97 %	99 %	88 %	
Leggi federali urgenti aventi base costituzionale e una durata di validità > 1 anno	8	4	1	20	2
Leggi federali urgenti prive di base costituzionale e con una durata di validità > 1 anno	0	0	0	0	0
Leggi federali urgenti aventi base costituzionale e una durata di validità ≤ 1 anno	0	1	0	1	0
Leggi federali urgenti prive di base costituzionale e con una durata di validità ≤ 1 anno	0	0	0	1	0

Nota statistica

Con l'espressione «legge federale», nelle statistiche riportate più sopra si intende sia l'emanazione di una nuova legge federale sia la revisione totale o parziale di una legge esistente, l'emanazione di un atto mantello o l'abrogazione di una legge esistente. Le cifre indicate mostrano quindi il numero di volte in cui l'Assemblea federale ha legiferato nel corso delle ultime quattro legislature. Tuttavia, non indicano se il numero di disposizioni di legge sia aumentato o diminuito nel suo complesso e non permettono di stabilire il numero di nuove leggi federali emanate.

Leggi federali liquidate suddivise per legislatura e autore	48^a	49^a	50^a	51^a	52^a
<i>Totale</i>	160	159	133	187	62
Disegni di legge elaborati dal Consiglio federale	116	120	103	140	44
Progetti di legge elaborati dal Parlamento	44	39	30	47	18
<i>In % delle leggi federali adottate</i>	28 %	25 %	23 %	25 %	29 %



Leggi federali ordinarie liquidate, il cui referendum è riuscito, suddivise per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a
<i>Totale</i>	5	11	11	14
In % delle leggi federali ordinarie	3 %	7 %	8 %	8 %
di cui progetti del Parlamento	2	1	3	5
Accettate in votazione popolare	2	8	3	7
di cui progetti del Parlamento	1	1	3	2
Respinte in votazione popolare	3	2	5	7
In % delle leggi federali ordinarie	2 %	1 %	4 %	5 %
di cui progetti del Parlamento	1	0	0	3

Leggi federali urgenti liquidate, il cui referendum è riuscito, suddivise per legislatura⁶	48^a	49^a	50^a	51^a
<i>Totale</i>	0	1	0	3
In % delle leggi federali urgenti con referendum	-	25 %	-	15 %
Accettate in votazione popolare	-	1	-	3
Respinte in votazione popolare	-	-	-	-
In % delle leggi federali urgenti	-	-	-	-

⁶ Tutte le leggi federali urgenti erano disegni del Consiglio federale.



Dal 2003 l'Assemblea federale può includere nel decreto di approvazione di un trattato internazionale le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato se quest'ultimo sottostà al referendum obbligatorio o le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato se quest'ultimo sottostà al referendum facoltativo.

Le modifiche di legge possono quindi essere contenute anche nei decreti di approvazione di trattati internazionali.

Decreti federali liquidati suddivisi per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a	52^a
Decreti federali che approvano trattati internazionali e che contengono modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato	17	11	5	15	4
In % dei decreti federali sottostanti a referendum e concernenti trattati internazionali	22 %	13 %	7 %	27 %	17 %



BASI LEGALI

Legge federale

- Articoli 163–165 della Costituzione federale
- Articolo 22 della legge sul Parlamento

Procedura di consultazione

- Articolo 147 della Costituzione federale
- Legge federale sulla procedura di consultazione
- Ordinanza sulla procedura di consultazione

Referendum

- Articolo 140 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale
- Articolo 141 capoverso 1 lettera a e b della Costituzione federale
- Art. 58 segg. della legge federale sui diritti politici
- Art. 18 segg. dell'ordinanza sui diritti politici

Procedura parlamentare

- Articolo 156 della Costituzione federale
- Articolo 74 segg. della legge sul Parlamento

Pubblicazione

- Legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'elenco degli atti legislativi della 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura

cfr. la banca dati degli atti legislativi (in tedesco) e seleziona «Legge federale» («Bundesgesetz») nella colonna K oppure «Trattato internazionale» («Völkerrechtlicher Vertrag») nella colonna J e «DF che approvano trattati internazionali e che contengono modifiche legislative» («BB über die Genehmigung von völkerrechtlichen Verträgen inkl. Gesetzesänderungen») nella colonna F:

➤ [Link](#)

Per la cronologia dei referendum

cfr. la pagina del sito Internet della Cancelleria federale dedicata ai referendum:

➤ [Link](#)